Roma, 23 dicembre 2025

Prot. N. PU00254/2025/SG/rc

Ai Segretari generali regionali e territoriali

Oggetto: Conversione decreto-legge 159/2025 "Disposizioni urgenti per la tutela della salute e sicurezza"

Care colleghe e cari colleghi,
è stato definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 159 del 2025 (AC. 2736) - ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - recante disposizioni urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Vi segnaliamo a seguire le norme di interesse per i settori che rappresentiamo.

Disposizioni sull'Ispettorato Nazionale del Lavoro

- L'art. 3 comma 1 pone un criterio generale per la programmazione degli accertamenti ispettivi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, prevedendo una priorità per lo svolgimento dei controlli di competenza – controlli in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della sicurezza sul lavoro – nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato. Si segnala che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto osserva che, in base a fenomeni riscontrati, "il subappalto, se non adeguatamente monitorato, può favorire fenomeni di dumping contrattuale, mancato rispetto dei contratti collettivi, omissioni contributive" e "inosservanza delle norme di sicurezza"

- *Articolo 4 (Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro)* – L'art. 4 autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad **assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle procedure di mobilità, 300 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari**, famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica, salute e sicurezza, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni centrali, autorizzando a tale fine l'Ispettorato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione RIPAM. Si prevede la possibilità per ogni candidato di presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. L'amministrazione, qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi, ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili.

Via A. Bono Cairoli, 68 - 00145 Roma
Tel. 06440071 Fax 0644007506
E-mail: fp@cisl.it
Pec: fpcisl@pec.cisl.it
www.fp.cisl.it

Al fine di potenziare e rendere più efficiente la capacità amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite si modifica l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, riducendo a 7.776 (da 7.812) il limite massimo di unità - ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali - della dotazione organica dell'Ispettorato, elevando a 10 (da 8) il numero massimo di posizioni dirigenziali di livello generale nonché a 100 (in luogo di 94) quello delle posizioni dirigenziali di livello non generale ricomprese nella richiamata dotazione organica. Si specifica, inoltre, che al reclutamento delle unità di personale dirigenziale di livello non generale si provvede mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, precisando che alla riorganizzazione delle strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31 dicembre 2025. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle suddette norme l'Ispettorato provvede alla riduzione di un numero dei posti vacanti della dotazione organica dell'Area degli assistenti e delle relative facoltà assunzionali, disponibili per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere

- L'art. 13 prevede che **su richiesta del dipendente, l'Ispettorato autorizzi preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso.** Tale somma – autorizzata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del bilancio dell'Ispettorato medesimo già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive – sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sul punto, la Relazione tecnica specifica che tale somma forfetaria potrà andare a sostituire le indennità e rimborsi previsti dall'art. 19 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 secondo il quale al personale dell'INL (nonché dell'INPS e dell'INAIL) compete, per le missioni da svolgere in un Comune o in una località diversi dalla sede di servizio: una indennità chilometrica; una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio; in relazione alla sola attività di vigilanza, un'indennità oraria quantificata in euro 1,00 nel limite di 8 ore giornaliere; il rimborso delle spese effettivamente e direttamente sostenute e documentate di vitto; il rimborso delle spese di alloggio effettivamente e direttamente sostenute e documentate in caso di missione di durata superiore alle 12 ore; il rimborso delle spese di viaggio.

Interventi per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

L'articolo 5 reca un complesso di modifiche – con riferimento ai profili della prevenzione e della formazione – alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Si segnala in particolare che il nuovo art. 11 comma 4 bis del Testo Unico inserisce ulteriori norme relative alle attività dell'INAIL per la promozione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Si prevede a carico del bilancio dell'INAIL uno stanziamento non inferiore a 35 milioni di euro annui (a decorrere dall'anno 2026) finalizzati anche al **finanziamento di iniziative per l'incremento della formazione dei, aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei**

datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale

Con riferimento alle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, **si demanda alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.** La definizione deve essere operata nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la sicurezza derivante dall'attività svolta.

Con una modifica all'articolo 77, comma 4, lettera a) del Testo unico si specifica che **il datore di lavoro ha l'obbligo di mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;** tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.

Adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'INAIL

L'articolo 9, al comma 1, interviene ad aggiornare il limite massimo di età previsto ai fini della fruizione dell'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, introducendo un criterio di adeguamento periodico all'età pensionabile. Si ricorda che l'assegno di incollocabilità, previsto dall'art. 180 del DPR n.1124/1965, consiste in una prestazione integrativa di carattere economico, corrispondente ad un assegno che viene erogato ogni mese dall'INAIL a favore dei soggetti invalidi per infortunio o malattia professionale impossibilitati a beneficiare dell'assunzione obbligatoria. Il requisito soggettivo per accedere a tale prestazione è il riconoscimento in capo al lavoratore di una menomazione dell'integrità psicofisica/ danno biologico superiore al 20 per cento nonché un'età non superiore ai 65 anni.

Stabilizzazione da parte dell'INAIL di medici specialisti e infermieri

L'articolo 12 autorizza l'INAIL alla stabilizzazione dei medici specialisti e degli infermieri già titolari, dal 1° novembre 2022, di contratti di lavoro subordinato a termine, di durata massima pari a 36 mesi, (ex art. 20-quater, comma 2, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) La stabilizzazione è ammessa per i soggetti che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e che risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025. L'articolo 12 subordina la stabilizzazione al rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali dell'INAIL e richiama le procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

L'articolo 16 comma 1, inserendo tre nuovi commi (da 6-bis a 6- quater) all'articolo 13 del D.Lgs n. 81/2008, disciplina le modalità di ripartizione e la finalizzazione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme che i dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. ammettono a pagare in sede amministrativa con riferimento all'attività di prevenzione e vigilanza in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché le modalità di utilizzazione delle eventuali economie che si dovessero verificare in corso anno.
In proposito va ricordato che l'articolo 13 del citato D.Lgs n. 81/2008 dispone, tra l'altro, che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta anche dalla azienda sanitaria locale competente per territorio (oltre che dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Il citato comma 6 prevede che l'importo delle somme che l'Asl ammette a pagare in sede amministrativa integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
Più nello specifico con il nuovo comma 6-bis si prevede che gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione:

- al numero di posizioni assicurative territoriali;
- all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive;
- alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali.

Viene inoltre previsto che i medesimi importi siano finalizzati in modo esclusivo:

- ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale;
- **al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile** e di risorse strumentali;
- **ad attività di formazione e aggiornamento professionale**;
- ad attività di promozione del miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione.

In caso di carenza di personale gli introiti possono essere finalizzati, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il nuovo comma 6-ter prevede che, ferme restando le previsioni di cui al precedente comma 6-bis, al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, **gli introiti che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in**

misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordi. I criteri di attribuzione di tali introiti sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall'anno 2025

Infine, l'art. 16 comma 2, estende a tutto il personale sanitario dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro – e non solo ai medici del lavoro come attualmente previsto - l'effettuazione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro.

Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

L'articolo 17 reca alcune modifiche al Testo Unico salute e sicurezza tra le quali segnaliamo quella apportata all'art. 20, comma 2, lettera i) nella quale si specifica che **i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell'orario di lavoro**.

Il comma 2 prevede la possibilità di introdurre - **nell'ambito della contrattazione collettiva,** a valere sulle risorse allo scopo destinate - misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a **garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.**

Cari saluti

Il Segretario generale aggiunto
Angelo Marinelli

Il Segretario Generale
Roberto Chierchia

All_DDL AC 2736